

# Deutsche Bank

Milano, il 15 maggio 2009

**Oggetto: Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.  
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.  
Documenti per la consultazione.**

La scrivente desidera anzitutto manifestare vivo apprezzamento per l'iniziativa di codesta rispettabile Autorità di vigilanza, volta a sottoporre a consultazione i documenti in oggetto e riporta qui di seguito alcune sue osservazioni.

In primo luogo, la scrivente ritiene condivisibile l'obiettivo principale della revisione della disciplina secondaria sulla trasparenza bancaria, che è quello di semplificare la documentazione che gli intermediari mettono a disposizione della clientela, e, in tale ambito, constata con soddisfazione il valore che viene riconosciuto alle iniziative di autoregolamentazione degli intermediari, e quindi anche al Consorzio PattiChiari ed all'attività da esso svolta in questi anni, le cui iniziative coincidono, in parte, con le istruzioni in commento.

Alcune opzioni delineate nel documento di consultazione paiono nondimeno, ad avviso della scrivente, di scarsa utilità per i clienti, che verrebbero gravati da documentazione ultronea, la cui produzione comporterebbe, per contro, oneri significativi per gli intermediari.

Di seguito si riportano, come richiesto, le osservazioni della scrivente, secondo lo sviluppo del documento e le singole domande/sollecitazioni poste da codesta Autorità sui punti specifici (come *infra* evidenziato).

(i) La ripartizione della clientela in tre tipologie: "consumatore", "clientela al dettaglio" (che comprende il "consumatore") e "cliente", con obblighi di Trasparenza differenziati (par. 3.5) -che ha fondamento a livello di "prestazione di servizi di investimento" (ai sensi del TUF come modificato recentemente in forza della *Market in Financial Instruments Directive*)- potrebbe rivelarsi ridondante per la prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari. Appare suggeribile, quindi, una più semplice bipartizione, tra "cliente al dettaglio" e "cliente".

Conseguentemente, solo ai "clienti al dettaglio" dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia di:

- guide per i conti correnti, per i mutui, e l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie;
- Indicatore Sintetico di Costo (ISC) per i conti correnti;
- ISC per le aperture di credito;
- invio di un estratto conto di fine anno riepilogativo di tutte le spese sostenute.

E' suggeribile, inoltre, applicare, a tutti i clienti, le disposizioni in materia di:

- Foglio Informativo (semplificato) standardizzato per conti correnti e mutui,
- Documento di Sintesi (semplificato) standardizzato sulla falsariga del Foglio Informativo.

Di conseguenza, sarebbe da prendere in considerazione l'esclusione dell'ISC dei conti correnti dal Foglio Informativo relativo.

- (ii) Appare condivisibile l'innovazione del documento generale "Principali diritti del cliente" (par. 3.7), in quanto coerente con gli scopi prefissi. Parrebbe, altresì, opportuno redigere una "Guida per il deposito di titoli in amministrazione", anche per differenziare più chiaramente questo servizio bancario dalla prestazione dei servizi di investimento per l'operatività in strumenti finanziari.
- (iii) Si ritiene opportuna la semplificazione del Foglio informativo standardizzato, (par. 3.8) pure per quanto attiene all'indicazione delle principali condizioni giuridiche (limitate a quelle di recesso del cliente e dei mezzi di reclamo). Al riguardo, risulterebbe altresì utile chiarire quali siano le "clausole similari" alla commissione di massimo scoperto, evocate dalla Sezione II - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE, punto 3, in relazione al Foglio Informativo relativo ai contratti di apertura di credito.
- (iv) Appare utile (par. 3.9) anche la semplificazione del Documento di Sintesi sulla falsariga del Foglio Informativo, nonché la previsione di non predisporlo per i servizi e prodotti i cui contratti sono oggetto di trattativa individuale.
- (v) La scrivente ritiene di contro, non utile la predisposizione di un "conto corrente semplice" (par. 3.11), tenuto anche conto del non particolare successo riscosso da iniziative analoghe portate avanti con la clientela (incluso il Servizio Bancario di Base" approntato nell'ambito del Consorzio PattiChiari). Anche la subordinazione della facoltà per le banche di offrirlo, al regime dell'art. 117, comma 8, del TUB (ovvero predisposizione di un contratto "a contenuto tipico determinato" da parte dell'Autorità e nullità dei "contratti difformi") appare soluzione gravosa e vincolistica.
- (vi) Appaiono condivisibili la scelta (paragrafo 3.12) dell'estratto conto di fine anno affiancato da un riepilogo delle spese sostenute nel corso dell'anno, così come la soluzione dell'invio -sempre su base annuale- del Documento di Sintesi semplificato. A tale proposito, pare, per contro, di scarsa utilità per il cliente l'indicazione, nel Documento di Sintesi di fine anno, del numero complessivo di variazioni intervenute nel corso dell'anno, tanto più ove tale ricapitolazione astragga, come ipotizzato, dalla suddivisione fra variazioni favorevoli e sfavorevoli.
- (vii) Quanto all'ISC (par. 3.13) per il conto corrente e l'apertura di credito in conto corrente, si ritiene opportuno indirizzare il calcolo ai prodotti "idonei" in base ai profili "predefiniti PattiChiari".
- (viii) Si ritiene (par. 3.16) che per potersi adeguare alla nuova disciplina siano necessari 12- 18 mesi dalla pubblicazione della nuova disciplina.
- (ix) Appare opportuno, inoltre, segnalare che il tempo massimo di 30 giorni per rispondere al reclamo del cliente (Sez. XI - Requisiti Organizzativi, della bozza delle nuove disposizioni di vigilanza sulla trasparenza bancaria) non appare sufficiente, come più diffusamente motivato nei commenti svolti dalla scrivente con distinta lettera, ad oggetto "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", cui rimandiamo per ulteriori osservazioni.

- (x) Va segnalato, infine, che nel documento “GUIDA PRATICA AL CONTO CORRENTE”, al punto 2 della prima parte (“TRE DOMANDE PER COMINCIARE”) il corredo documentale necessario all’apertura del conto corrente dovrebbe risultare integrato, in linea con le vigenti disposizioni “antiriciclaggio”, con il codice fiscale.